



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 2 LUGLIO 2007



CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. - 1. La scuola nella Costituzione repubblicana

Art. 30: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura la ricerca scientifica e tecnica

Art. 33: L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento

Art. 34: La scuola è aperta a tutti. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi

Art. - 2. Linee guida

L'Istituto Tecnico Industriale di Pozzuoli, in collaborazione con le famiglie e le forze sociali della Zona, svolge un'azione educativa atta a promuovere negli studenti la coscienza civica, a prepararli ad assolvere i doveri sociali e a porli su un piano di effettiva libertà nel loro sviluppo intellettuale, morale, culturale e professionale. Condizione essenziale, perché la scuola pubblica rappresenti di fatto la sede comune di una formazione culturale e scientifica delle nuove generazioni, è la coscienza del rigore negli studi, giacché senza tale rigore non è possibile superare le differenze di classe e di cultura.

I principi che stanno alla base del presente regolamento definiscono gli obiettivi da perseguire:

- educazione civile e politica dello studente nel rispetto della Costituzione Repubblicana ispirata ai principi democratici, per una partecipazione attiva e responsabile alla vita sociale del Paese;
- garanzia a tutte le componenti di potersi esprimere secondo principi di libertà e di democrazia;
- impegno della scuola ad affrontare sul piano culturale i problemi del mondo del lavoro e della comunità sociale e politica;
- concezione di una scuola in cui l'attività didattica e i processi di apprendimento si sviluppino sulla base di una produzione sempre rinnovata di cultura, una scuola cioè che non sia soltanto luogo di trasmissione di conoscenze, ma anche di elaborazione e di ricerca.
- affermazione di una scuola che metta in luce e valorizzi le capacità di ogni singolo studente anche attraverso il metodo del lavoro collettivo.

Art. - 3. Disposizioni relative al regolamento

Approvazione, modifiche, pubblicità del regolamento: L'approvazione, le modifiche e le integrazioni al presente regolamento potranno essere proposte dalle diverse componenti della scuola al Consiglio di Istituto. In questa sede è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei componenti. Il presente regolamento verrà distribuito a tutte le componenti della scuola e sarà pubblicato sul sito della scuola.

CAPO II - STUDENTI

Art. - 4. Premessa

Gli studenti hanno il diritto-dovere di partecipare alla gestione democratica della scuola attraverso le assemblee, i collettivi di classe e di corso e ogni altro organo previsto dalla legge, nel rispetto delle modalità stabilite dalla normativa.

Art. - 5. Assemblee studentesche: tipologia e funzionamento

Le assemblee degli studenti sono da considerarsi momenti delle attività scolastiche e richiedono la presenza e la partecipazione attiva di tutti gli alunni. In considerazione di ciò è auspicabile che gli studenti richiedano la presenza degli insegnanti e, se possibile, anche dei rappresentanti delle altre componenti della scuola. Qualora fosse prevista la partecipazione di esperti esterni, essa deve essere sottoposta preventivamente all'autorizzazione del Consiglio di Istituto; la richiesta dovrà indicare i nominativi e le competenze degli stessi e gli argomenti da trattare.

Gli studenti si possono riunire per:

- assemblea d'Istituto
- assemblea di classe;

Art. - 6. Assemblea d'Istituto

Le Assemblee d'Istituto sono concesse in ragione di una al mese per la durata massima di 6 ore ciascuna e utilizzando a rotazione i giorni della settimana.

Le assemblee d'Istituto possono, in alternativa, prevedere nella stessa giornata lo svolgimento di:

- assemblee dei rappresentanti di classe per un'ora;
- assemblea di classe per un'ora;
- assemblea d'Istituto per la durata massima di 4 ore.

Le Assemblee d'Istituto non possono avere luogo oltre il 30 aprile.

Le Assemblee di Istituto devono essere richieste, almeno 5 giorni prima della effettuazione, dai rappresentanti di Istituto; possono altresì essere richieste, come previsto dal D.P.R. 416/74, dal 10% degli studenti su presentazione di istanza motivata.

L'Assemblea d'Istituto deve darsi un proprio regolamento di funzionamento che deve essere inviato in visione al Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico o un suo delegato ha potere di intervento in caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento.

Art. - 7. Assemblea di Classe

Le Assemblee di Classe sono concesse in ragione di due al mese per la durata massima di 1 ore ciascuna.

Le assemblee di classe devono essere richieste dalla classe stessa attraverso i propri rappresentanti e devono svolgersi, in giorni diversi della settimana, per non incidere sulle lezioni di uno stesso insegnante.

I docenti, che per ragione d'orario sono coinvolti, devono avallare la richiesta.

Il modulo per la richiesta deve essere ritirato e riconsegnato, almeno 5 giorni prima dell'effettuazione dell'assemblea, in presidenza; ulteriori modalità di richiesta e finalità sono contemplate nel Testo Unico DL 297.

L'assemblea di classe è composta da tutti gli alunni della classe ed è presieduta dal rappresentante primo eletto.

Le funzioni di segretario sono attribuite al secondo.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano tranne quelle che riguardano le persone che vanno effettuate a scrutinio segreto.

I punti all'ordine del giorno messi a votazione si considerano approvati se ottengono il voto favorevole di almeno il 50% più uno dei presenti.

Il verbale dell'assemblea deve essere consegnato all'ufficio di dirigenza.

I docenti nelle cui ore di lezione è autorizzata l'assemblea di classe, nel pieno rispetto dell'autonomia degli allievi danno il loro eventuale supporto di guida organizzativa e di vigilanza della regolarità dei lavori, non allontanandosi dall'Istituto.

I docenti stessi hanno potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. - 8. Rappresentanti di classe

I rappresentanti di classe partecipano con diritto di voto ai CdC e alle assemblee con il preciso impegno di riferire ai compagni di classe quanto comunicato e discusso in tali sedi.

I rappresentanti hanno il diritto di esprimere in libertà le opinioni manifestate dalla propria classe, senza essere condizionati. I suddetti fanno da 'portavoce' delle proposte della classe nei confronti dei diversi interlocutori componenti la scuola (Dirigente, docenti, genitori e personale non docente).

Art. - 9. Entrata e uscita delle classi dall'Istituto

L'accesso degli studenti alle aule è consentito a partire da 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni con una successiva tolleranza di 10 minuti.

In caso di mal tempo è consentita la permanenza nell'atrio del piano terra, prima di accedere alle aule, di norma a partire da 20 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

I cancelli di ingresso verranno aperti e chiusi improrogabilmente agli orari stabiliti.

Le classi autorizzate a uscire prima del termine dell'orario scolastico devono lasciare l'Istituto.

Le classi autorizzate all'entrata posticipata non devono entrare in aula prima dell'orario stabilito. Le entrate posticipate e le uscite anticipate saranno adeguatamente preannunciate agli studenti e ai genitori che dovranno firmare gli avvisi dettati agli studenti.

In caso di uscita anticipata della classe comunicata precedentemente, particolare attenzione sarà data al controllo della firma dei genitori di studenti minorenni, in assenza della quale gli stessi non potranno lasciare la scuola.

Art. - 10. Assenze

La presenza alle lezioni è un diritto-dovere degli studenti, di massima importanza per l'efficacia del percorso formativo.

La giustificazione ha valore di dichiarazione del genitore di essere a conoscenza dell'assenza del figlio per qualunque motivo si sia verificata.

Ogni assenza dalle lezioni, di qualsiasi durata e da qualsiasi ragione motivata, deve essere seguita dalla richiesta di riammissione alle lezioni sull'apposito libretto delle giustificazioni firmata dal genitore dell'alunno o da chi ne fa le veci che avrà provveduto a depositare la firma in segreteria al momento dell'iscrizione.

Sulla giustificazione dovranno essere indicati i giorni di assenza evitando aggiunte e/o cancellature; la stessa giustificazione non può essere utilizzata per giorni non consecutivi.

Le assenze vengono giustificate direttamente dagli insegnanti della prima ora del giorno immediatamente successivo, che trascrivono l'avvenuta giustificazione sul registro di classe.

Il foglio delle assenze viene trasmesso alla segreteria didattica per il controllo quotidiano della situazione.

La situazione delle assenze è verificabile da parte del genitore presso la Segreteria didattica che aggiorna settimanalmente la situazione.

In caso di ritardo nel presentare le giustificazioni, gli studenti, al terzo giorno, saranno ammessi in classe con nota alla segreteria didattica che provvederà a richiedere l'accompagnamento da parte dei genitori; l'alunno non sarà successivamente ammesso in classe fin quando non sarà accompagnato, o almeno fin quando il genitore non avrà contattato personalmente la scuola.

I familiari degli studenti colpiti da malattia contagiosa sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dirigente il tipo di malattia affinché il servizio medico scolastico possa prendere le precauzioni necessarie.

La giustificazione delle assenze per malattia deve essere accompagnata dal certificato medico che garantisca la perfetta guarigione.

Il solo certificato medico non è sufficiente per la riammissione in classe dell'alunno assente per malattia.

Le assenze collettive sono da considerarsi non giustificate; gli allievi saranno accolti in classe previo controllo della comunicazione da parte della famiglia attestante di essere a conoscenza dell'assenza volontaria e dei motivi dell'astensione dalle lezioni del figlio.

In caso di assenza parziale degli alunni in occasione di manifestazioni o altro, l'attività didattica verrà comunque garantita con gli studenti presenti.

La manomissione del libretto delle assenze e/o la contraffazione delle scritture in esso contenute costituiscono mancanza particolarmente grave, punibili a norma del regolamento di disciplina vigente

Art. - 11. Richiesta motivata di entrate posticipate e uscite anticipate

Non sono consentite entrate alla seconda ora né uscite anticipate se non per motivi gravi ed eccezionali. In questi casi è necessario che gli studenti presentino in vicepresidenza, contestualmente ad una richiesta scritta motivata, la giustificazione del genitore (oppure che siano accompagnati dallo stesso).

Per entrate posticipate ed uscite anticipate oltre il limite di un'ora è necessario inoltre presentare contestualmente alla richiesta adeguata documentazione.

Dal 1° maggio non sono ammesse entrate posticipate o uscite anticipate.

Per l'uscita anticipata dei minorenni, anche in caso di indisposizione fisica, è necessaria la presenza di un genitore esercente la patria potestà o di persona da questi delegata nei modi di legge o, in via breve, comunque con richiesta scritta motivata.

Per l'uscita anticipata, i maggiorenni devono farne preventiva richiesta scritta opportunamente motivata e comunque per un numero di permessi non superiore a quattro nell'anno.

Non saranno prese in considerazione, per tutti gli alunni, richieste generiche, non adeguatamente motivate e/o telefoniche.

Art. - 12. Ritardi

La puntualità è doverosa; è segno di rispetto e consente un adeguato svolgimento delle lezioni; in caso di ritardo, anche lieve, l'alunno dovrà recarsi direttamente in vicepresidenza per l'ammissione che avverrà comunque solo all'inizio dell'ora successiva, onde non arrecare disturbo alle lezioni.

Non è ammesso più di un ritardo nell'arco di un mese.

Gli ulteriori casi di ritardo saranno soggetti alla sanzione B e per la riammissione sarà convocata la famiglia.

La Vicepresidenza provvederà ad annotare i ritardi su un apposito registro o su un apposito cartellino dello studente per il controllo e i conseguenti provvedimenti.

In caso di ritardi dovuti a mezzi pubblici e/o a cause indipendenti dalla volontà degli studenti è necessaria adeguata documentazione, in tal caso il ritardo non verrà annotato sul cartellino.

In relazione a ritardi, assenze e ingressi alla seconda ora, tutta la documentazione viene raccolta in segreteria didattica e mensilmente consegnata, tramite apposito prospetto riepilogativo, al coordinatore del consiglio di classe ed ai rappresentanti dei genitori.

Art. - 13. Firma dei genitori

La firma del genitore richiesta nelle disposizioni precedenti, non è richiesta per gli alunni maggiorenni.

Art. - 14. Comunicazioni con le famiglie

I docenti o il Dirigente Scolastico provvederanno a convocare i genitori nel caso di particolari problemi sia di ordine didattico che disciplinare.

Art. - 15. Uscite temporanee dall'aula

Ogni studente deve, al cambio dell'ora, cercare di non recare disturbo alla circostante attività didattica in corso.

Durante le ore di lezione gli studenti non possono uscire dall'aula prima dell'inizio della terza ora tranne che per giustificati motivi, a discrezione del docente e comunque uno alla volta. Qualora uno studente si allontani dalla classe senza avere richiesto l'autorizzazione, il docente segnerà il ritardo o l'assenza sul registro di classe per i conseguenti provvedimenti disciplinari. La sanzione sarà quella A per il primo caso, la sanzione B per i casi successivi.

Art. - 16. Malesseri improvvisi

In caso di malessere occorso ad uno studente l'insegnante deve provvedere a chiamare un collaboratore scolastico che avviserà la segreteria didattica al fine di informare i genitori e la vicepresidenza. In ogni caso non si può somministrare agli studenti alcun tipo di medicinale. Nell'eventualità di grave incidente, avvisare il Dirigente e la vicepresidenza e, se opportuno, verrà chiamata l'autoambulanza.

I genitori devono lasciare più recapiti telefonici, in modo che possano essere avvertiti tempestivamente.

CAPO III – DISCIPLINA

Art. - 17. Norme di convivenza e di rispetto dell'ambiente e delle cose

Gli studenti devono dimostrare in ogni occasione di avere :

1. comportamento improntato a decoro e dignità della persona;
2. senso di responsabilità;
3. rispetto verso tutte le persone, e, in particolare, verso il personale della scuola, a qualunque ordine o grado esso appartenga;
4. rispetto reciproco;
5. cura dell'ordinato andamento della vita scolastica;
6. cura del decoro, della pulizia e dell'igiene tanto delle aule, quanto dei servizi e di tutti gli altri locali ed ambienti dell'Istituto;

Art. - 18. Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari, la cui finalità è educativa e tesa al rafforzamento del senso di responsabilità, tengono conto di quanto stabilito nello **“Statuto delle studentesse e degli studenti”** e, in modo particolare, sia della situazione personale dello studente che della gravità della mancanza disciplinare. Le sanzioni previste sono graduate secondo la gravità e la ripetizione della mancanza.

Statuto delle studentesse e degli studenti: ART. 3, comma 1 - “Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio”.

| MANCANZA DISCIPLINARE | SANZIONE / TIPO DI INTERVENTO |
|--|--|
| <p>Si tratta di atteggiamenti che indicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ mancanza di assolvimento assiduo degli impegni di studio; ➤ atteggiamenti o comportamenti che disturbano il regolare svolgimento delle lezioni: <ul style="list-style-type: none"> - scarsa puntualità - ritardi ripetuti - frequenti assenze non giustificate - assenze strategiche dalle lezioni - alterazione di documenti e/o firme | <ol style="list-style-type: none"> a. Richiamo verbale da parte del docente interessato b. Richiamo scritto sul libretto personale e/o annotazione sul diario di classe da parte del docente interessato o del Dirigente Scolastico c. Convocazione dei genitori o chi ne fa le veci da parte del docente, del coordinatore o del Dirigente d. Interventi di cura dell'ambiente scolastico e/o di interesse generale al di fuori dell'orario di lezione di competenza del DS |

ART. 3, comma 2 - “Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale che chiedono per se stessi.”

ART. 3, comma 3 - "Nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti."

| MANCANZA DISCIPLINARE | SANZIONE / TIPO DI INTERVENTO |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ogni comportamento o espressione verbale che manifesti mancanza di rispetto ossia di offesa o danno alle persone. ➤ Comportamenti o atteggiamenti che violano i principi democratici cui l'istruzione scolastica ispira la sua attività formativa: <ul style="list-style-type: none"> - aggressioni verbali e/o fisiche nei confronti dei compagni - abbigliamento non consono al decoro della persona o dell'ambiente scolastico - mancanza di rispetto nei confronti di altri - comportamenti scorretti durante viaggi di istruzione - visite guidate - abbandono dell'aula senza autorizzazione - fumare nei locali dell'Istituto - detenzione di oggetti pericolosi - tenere il telefono cellulare acceso in classe - appropriazione, occultamento o danneggiamento di cose altrui - assunzione o distribuzione di sostanze che determinino dipendenza (alcool e droghe) - comportamenti che determinino in qualunque modo altre violazioni di leggi, regolamenti, ordini o discipline | <ul style="list-style-type: none"> a. Richiamo verbale da parte del docente interessato b. Richiamo scritto sul libretto personale e/o annotazione sul diario di classe da parte del docente interessato o del Dirigente Scolastico c. Convocazione dei genitori o chi ne fa le veci da parte del docente, del coordinatore o del Dirigente d. Interventi di cura dell'ambiente scolastico e/o di interesse generale al di fuori dell'orario di lezione di competenza del DS e. Allontanamento dalla comunità scolastica su decisione: f. del CdC da 1 a 5 giorni g. del CdC allargato da 6 a 15 giorni h. Multa ai sensi della legge sul fumo i. Sanzione prevista dalla C.M. relativa all'uso del cellulare a scuola j. Segnalazione alle autorità competenti |

ART. 3, comma 4 - "Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli Istituti."

| MANCANZA DISCIPLINARE | SANZIONE / TIPO DI INTERVENTO |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Comportamenti o atteggiamenti intenzionali, che costituiscono pericolo per sé o per gli altri, o disattendono le disposizioni emanate in materia di sicurezza e organizzazione scolastica. | <ul style="list-style-type: none"> a. Richiamo verbale da parte del docente interessato b. Richiamo scritto sul libretto personale e/o annotazione sul diario di classe da parte del docente interessato o del Dirigente Scolastico c. Convocazione dei genitori o chi ne fa le veci da parte del docente, del coordinatore o del Dirigente d. Allontanamento dalla comunità scolastica su decisione: e. del CdC da 1 a 5 giorni f. del CdC allargato da 6 a 15 gg |

ART. 3, comma 5 - "Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici ed a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola".

| MANCANZA DISCIPLINARE | SANZIONE / TIPO DI INTERVENTO |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Danni arrecati all'edificio scolastico, agli arredi e alle attrezzature e in genere al patrimonio della scuola. ➤ Uso scorretto di strutture, macchinari e sussidi didattici ➤ Sottrazione o occultamento di beni appartenenti all'istituto o ad altri ➤ Mancata restituzione di beni ricevuti in prestito | <p>L'ALUNNO E' TENUTO A RISARCIRE IL DANNO (il risarcimento è quantificato dal Dirigente scolastico o dal Dirigente amministrativo)</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Richiamo scritto sul libretto personale e/o annotazione sul diario di classe da parte del docente interessato o del Dirigente Scolastico c. Convocazione dei genitori o chi ne fa le veci da parte del docente, del coordinatore o del Dirigente d. Interventi di cura dell'ambiente scolastico e/o di interesse generale al di fuori dell'orario di lezione di competenza del DS e. Allontanamento dalla comunità scolastica su decisione: <ul style="list-style-type: none"> - del CdC da 1 a 5 giorni - del CdC allargato da 6 a 15 giorni |

Tutti i provvedimenti che comportano una formulazione scritta concorrono automaticamente a determinare il voto quadrimestrale e finale di condotta.

I provvedimenti disciplinari, ad esclusione della lettera a e b se irrogati dal docente, sono sempre comunicati alla famiglia.

Art. - 19. Ricorso avverso alle sanzioni

Come stabilito dall'art.5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è ammesso il ricorso avverso alle sanzioni disciplinari da parte dello studente. Il ricorso va indirizzato all'Organo di Garanzia dell'Istituto (composto oltre che dal Dirigente, da due docenti, un membro del personale ATA, un genitore, due studenti individuati annualmente) entro 30 giorni dalla comunicazione delle sanzioni comminate.

CAPO IV - NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Art. - 20. Orario delle lezioni: norme generali

Il Consiglio di Istituto esaminerà, all'inizio di ogni anno scolastico, l'attuazione più opportuna delle disposizioni ministeriali per rendere l'orario scolastico, per quanto possibile, rispondente alle esigenze della scuola e dell'ambiente (distanza che devono percorrere gli alunni, necessità delle famiglie, ecc.)

L'inizio delle lezioni è fissato alle ore 8,00

Composizione dell'orario: le prime tre ore avranno la durata di 60 minuti, le successive di 55 minuti

Art. - 21. Accesso alla scuola

La scuola è dotata di tre accessi, uno principale, riservato alla Dirigenza, al personale docente, al personale ATA e ai visitatori; due secondari riservati agli studenti, aperti solo in orario di entrata e di uscita e chiusi per tutta la durata delle lezioni.

Art. - 22. Accesso di esterni in Istituto

L'accesso ai piani da parte di estranei è assolutamente vietato salvo diversa autorizzazione del Dirigente Scolastico. In caso di trasgressione della norma, l'estraneo verrà identificato e il Dirigente prenderà gli opportuni provvedimenti.

Art. - 23. Utilizzo area parcheggio

Al momento dell'entrata e dell'uscita degli studenti dalle lezioni l'accesso all'area di posteggio interna è consentito solo al personale della scuola provvisto di apposita autorizzazione (div. Abili L. 104). Onde evitare pericolosi intralci, si richiede che nessun veicolo sostenga davanti ai cancelli.

Gli autoveicoli autorizzati devono essere parcheggiati nelle zone previste in modo da non ostruire nessuna uscita. La scuola è dotata di appositi spazi per il posteggio di cicli e motocicli accessibili anche agli alunni.

Art. - 24. Divieto di fumo

In base a quanto espresso dalla legge 11/11/75 n. 584 è assolutamente vietato fumare all'interno degli spazi chiusi dell'Istituto nonché nelle immediate vicinanze in corrispondenza di porte e/o finestre. Particolare attenzione sarà dedicata dal personale di sorveglianza al rispetto del divieto nei locali igienici.

Il non rispetto della legge è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 584/75 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. - 25. Telefoni cellulari

Durante lo svolgimento delle lezioni è vietato tenere attivi i telefoni cellulari che, su richiesta del docente, devono anche essere riposti in cartella; in caso contrario saranno consegnati in Presidenza e restituiti a un genitore previo appuntamento. L'uso dei cellulari non è inoltre consentito come indicato da Circolare ministeriale 362 del 25/8/1998 e dalla Direttiva del 15.3.2007 del Ministero Pubblica Istruzione.

Art. - 26. Utilizzo pomeridiano della scuola

Durante il pomeriggio, fino alle 18,30, la scuola può essere utilizzata per studio individuale o a piccoli gruppi e per attività di progetto. Per tale utilizzo, da parte degli studenti, è necessaria una richiesta al Dirigente Scolastico o al suo vicario firmata da un genitore, da effettuarsi il giorno prima.

Anche per attività pomeridiane con i docenti è necessaria la comunicazione ai/autorizzazione dei genitori con l'indicazione dell'attività e dell'orario di inizio e termine.

Per le riunioni studentesche o per attività previste dalla normativa sulla partecipazione e sul protagonismo degli studenti, gli aspetti operativi sono regolati dalla normativa stessa.

Art. - 27. Norme di sicurezza

Ciascun membro dell'Istituto è tenuto, attraverso le indicazioni fornite dalla scuola, oltre che a conoscere e rispettare le norme relative alla sicurezza (legge 626), ad attenersi a quanto previsto dal Piano di evacuazione e a rispettare le Norme generali per l'uso dei laboratori e delle aule speciali.

Art. - 28. Comunicazioni all'interno dell'Istituto

Le comunicazioni sono affidate a circolari interne visibili in sala docenti o lette in classe agli studenti evitando le continue interruzioni delle lezioni.

Art. - 29. Vigilanza

La sorveglianza sul comportamento degli alunni è assicurata dai collaboratori scolastici

- al loro ingresso e all'uscita dall'Istituto
- per uscita degli stessi dalle classi

- per momentanee assenze del docente

I docenti vigilano durante qualsiasi attività connessa con la didattica.

Art. - 30. Luoghi di ristoro

La scuola è dotata di bar. Il bar è aperto dalle 10,00 alle 13,30.

Gli studenti possono di norma accedere al bar solo dalla terza ora senza trattenersi oltre il tempo della consumazione.

Le bevande vanno consumate nel locale bar.

È esplicitamente vietato portare bevande in aula.

CAPO V – ORGANI COLLEGIALI

Art. - 31. Organi collegiali dell'Istituto e loro regolamento

Gli organi collegiali istituiti dai Decreti Delegati 1974 sono i seguenti:

- a. Consiglio d'Istituto;
- b. Collegio dei Docenti;
- c. Consiglio di Classe;
- d. Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti.

Come momenti di partecipazione democratica sono previsti inoltre:

- assemblee degli studenti (di classe e di Istituto);
- assemblee dei genitori (di classe e di Istituto);
- comitato dei rappresentanti degli studenti;
- comitato dei rappresentanti dei genitori;
- assemblee sindacali del personale docente e del personale A.T.A.

Art. - 32. Consiglio d'Istituto

Il Consiglio di Istituto è l'organo di governo della scuola, delibera nelle competenze previste dalla normativa vigente (in particolare DPR 416/74, DI 18/05/75 e DI 44, 1/2/01 e Circolari Ministeriali). Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, definisce le scelte generali di gestione e amministrazione della scuola, adotta il Piano dell'offerta formativa, approva gli accordi con altre scuole per attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento. Ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita della scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Adotta il regolamento di Istituto, adatta il calendario scolastico alle esigenze derivanti dal POF nel rispetto del calendario scolastico regionale, fissa i criteri generali per la programmazione e per l'attuazione delle attività parascolastiche ed extrascolastiche, promuove i contatti con le altre scuole.

Fissa i criteri generali per la formazione delle classi e per l'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali, indica i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi, delibera le indennità e i compensi a carico del Fondo di Istituto, consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico e esprime il suo assenso per l'utilizzazione degli edifici e delle strutture fuori dall'orario scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civica.

Il Consiglio d'Istituto ha capacità deliberativa sia su iniziativa della Giunta Esecutiva sia su iniziativa propria.

Esso può inoltre nominare delle commissioni di studio, di cui possono far parte anche persone della scuola che non ne siano membri.

Art. - 33. Funzionamento del Consiglio d'Istituto

1. Tutti i consiglieri hanno parità di diritti e di doveri; godono del libero accesso all'Istituto, dell'uso delle sue infrastrutture ed attrezzature per lo svolgimento delle attività connesse con l'incarico; hanno diritto alla massima informazione sugli argomenti da dibattere ed approvare. I consiglieri che per giustificati motivi non possono intervenire alle riunioni devono darne comunicazione al Presidente. Dell'assenza deve essere preso atto nel verbale di riunione. I

consiglieri che senza giustificati motivi non intervengono a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti in sede di adunanza e surrogati con le procedure previste dall'art. 22 del D.P.R. 416.

2. Funzione del Presidente:

- convoca il Consiglio, fissando la data delle riunioni con un preavviso di almeno 5 giorni;
- fissa la durata della seduta;
- dirige la discussione, dà; e toglie la parola;
- pone in votazione le proposte e ne proclama il risultato;
- regola gli interventi di esterni in sede di preconsiglio;
- dispone l'uscita del pubblico nei casi previsti dalla legge;
- regola l'intervento di esperti autorizzati dal Consiglio a partecipare alla seduta in forma consultiva;
- firma il verbale delle riunioni;
- può farsi sostituire dal Vice-Presidente in corso di seduta.

3. Il Vice-Presidente assume tutte le funzioni del Presidente quando è delegato dal Presidente in forma scritta in assenza del Presidente, per sopraggiunto suo impedimento a presiedere una riunione già regolarmente convocata; Il Vice-Presidente cessa dalle funzioni al venir meno della causa che ha determinato l'assunzione della funzione stessa.

4. In assenza contemporanea del Presidente e del Vice-Presidente, la presidenza del Consiglio, già convocato, deve essere assunta dal consigliere genitore più anziano presente.

Art. - 34. Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 4, terzultimo comma, D.P.R. 416. Il Collegio docenti delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, adegua i programmi d'insegnamento alle specifiche esigenze ambientali, formula proposte al Preside sulla formazione e la composizione delle classi, sulla formulazione dell'orario delle lezioni, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto, provvede all'adozione dei libri di testo. Propone progetti di sperimentazione, promuove iniziative di aggiornamento dei docenti. Elegge i componenti del comitato di valutazione. Elabora il Piano dell'offerta formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Istituto, identifica le Funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa, approva gli accordi con altre scuole, valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica, per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, provvede alla scelta tecnica dei sussidi didattici, delibera sulle attività aggiuntive di insegnamento e su quelle funzionali all'insegnamento nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e coerentemente col POF, delibera il piano annuale delle attività didattiche e il piano di formazione e aggiornamento, elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto. Delibera i criteri di valutazione degli alunni e la suddivisione dell'anno scolastico in periodi, programma e attua le iniziative di sostegno per gli alunni portatori di handicap.

Art. - 35. Consiglio di classe

Il Consiglio di classe è convocato dal Preside di propria iniziativa o su richiesta scritta di 1/3 dei docenti o di 1/3 degli alunni della classe, oppure di 1/3 dei genitori. I Consigli di classe con la presenza dei genitori e degli studenti sono convocati almeno 3 volte all'anno. Nel Consiglio di classe i rappresentanti dei genitori e degli studenti possono fare proposte inerenti alla didattica, ai programmi ed alle attività scolastiche ed extrascolastiche.

Art. - 36. Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Il comitato provvede alla valutazione del servizio dei docenti che ne facciano richiesta ed esprime un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti. Il Comitato viene convocato e si riunisce secondo il disposto dell'art. 8 del D.P.R. 416/74.

CAPO VI - GENITORI

Art. - 37. Partecipazione alla vita scolastica

E' diritto e dovere dei genitori curare e contribuire all'educazione ed all'istruzione dei propri figli, come dall'art. 30 della Costituzione della Repubblica. Devono, inoltre, dimostrare ai giovani, in tutte le occasioni, un impegno comune per il loro futuro e per una società più giusta.

I genitori hanno il diritto ed il dovere di partecipare alla gestione democratica dell'Istituto, attraverso gli organi previsti dalla legge e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti. Tutti i genitori possono e devono partecipare attivamente alle assemblee, avanzando suggerimenti e proposte concrete per gli organi competenti, sollecitando poi questi alla soluzione dei problemi e fornendo la loro effettiva collaborazione. Tutti i genitori devono ricercare un continuo dialogo con la componente docente, soprattutto attraverso i colloqui individuali e in seno al Consiglio di classe, attraverso i propri rappresentanti (2 eletti per ogni classe), cercando di collaborare per la risoluzione dei problemi pedagogici e didattici.

Le assemblee di classe e di Istituto sono disciplinate dagli art. 44 e 45 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 e dai relativi regolamenti. I diritti e i doveri della componente dei genitori sono normati dagli Artt. 42 e 45 del DPR 416/74. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi e le disposizioni Ministeriali: si intendono richiamate e inserite tutte le norme dello Stato che regolano le Scuole e i loro Organi Collegiali.

Art. - 38. Comitato dei genitori

I rappresentanti dei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato dei Genitori d'Istituto per la cui formazione non è necessaria alcuna delibera di altri organi. Nella prima riunione viene eletto il Presidente cui spetta il compito di convocare lo stesso comitato. Il Comitato svolge essenzialmente una funzione di collegamento tra i rappresentanti di classe e di raccordo tra questi ultimi e gli eletti nel Consiglio d'Istituto, in ordine ai problemi emergenti.

Art. - 39. Utilizzo locali per riunioni

I genitori hanno il diritto di avere in uso un locale dell'Istituto nelle ore pomeridiane o serali, o nella mattinata del sabato per consentire ai loro rappresentanti di svolgere lavori di commissione, di studio e di organizzazione. Inoltre, contemporaneamente allo svolgimento dei Consigli di classe dei soli docenti, in preparazione alla fase assembleare, i genitori possono riunirsi nelle predisposte aule dell'Istituto separatamente o unitamente agli studenti.

Art. - 40. Comunicazione scuola-famiglia

Tutti i genitori devono controllare e firmare tempestivamente le comunicazioni della scuola (circolari, comunicazioni sul diario, sul libretto); i genitori degli alunni minorenni hanno l'obbligo di giustificare le assenze e i ritardi dei propri figli compilando e firmando l'apposito libretto. Inoltre, i genitori, al momento del ritiro del libretto delle giustificazioni, sono tenuti ad apporvi la firma, alla presenza di un funzionario della scuola. La segreteria didattica è a disposizione negli orari d'ufficio per informazioni su assenze e note disciplinari dei propri figli.

I genitori devono lasciare più recapiti telefonici, in modo che possano essere tempestivamente rintracciati durante l'intero arco dell'orario scolastico per motivo di sicurezza.

Art. - 41. Responsabilità

I genitori rispondono degli atti dei propri figli in conformità e nei limiti delle leggi.